

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile

Il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello,
iscritta al n. 78044
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2012,
posta in decisione all'udienza del 28.4.2014
e vertente

tra

“Securitas Metronotte S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Latina n. 20, presso lo studio dell'Avv.
Marco Mastracci e dell'Avv. Elisa Gnani che lo rappresentano e difendono per
procura in atti,

- appellante -

e

Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato
presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.
21, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti per procura in atti,

- appellato -



FATTO

Con citazione ritualmente notificata la “Securitas Metronotte S.r.l.” impugnava la sentenza del Giudice di Pace n. 42068/12 depositata in data 8.5.2012, con la quale era rigettata l’opposizione ex art. 22 della legge n. 689/81 avverso ventuno verbali di accertamento per violazione dell’art. 7, comma 1°, del C.d.S. (circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici).

L’appellante lamentava l’erroneità della pronuncia per non aver considerato che trattasi di vettura adibito al servizio di vigilanza privata, come tale equiparata ad attività di pubblico servizio, con conseguente applicazione dell’art. 4 della legge n. 689/81.

Si costituiva Roma Capitale, evidenziando la correttezza della sentenza impugnata. All’udienza del 28.4.2014 l’appellante concludeva per l’accoglimento del gravame e l’annullamento delle sanzioni, Roma Capitale per rigetto dell’appello ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190, primo comma, c.p.c.

DIRITTO

L’appello merita accoglimento.

La società appellante è stata sanzionata mentre svolgeva attività di vigilanza.

L’art. 4, 3° comma, del decreto legge n. 59 dell’8.4.2008 dispone che “Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio”.

Occorre inoltre osservare che la funzione di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari o immobiliari svolta dalle guardie giurate importa necessariamente quella di far cessare ogni azione delittuosa diretta all’aggressione del bene giuridico protetto e, se del caso, quella di procedere all’arresto del responsabile. In tale veste, dunque, la guardia giurata, svolgendo attività complementare a quella



istituzionalmente affidatagli, deve essere qualificata come soggetto incaricato di pubblico servizio (da ultimo Cass. pen., Sez. VI, 06/11/2013, n. 46744).

Da quanto esposto consegue l'applicazione dell'esimente dell'art. 4 della legge n. 689/81, il quale esclude, appunto, la responsabilità quando il fatto è commesso "nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima".

Del resto a questa medesima conclusione è giunta la stessa Prefettura in virtù dei decreti di archiviazione in atti, emessi sia per altre infrazioni che per la circolazione in corsie preferenziali, motivati con la dicitura "trattasi di veicolo in servizio urgente d'istituto".

In accoglimento dell'opposizione i verbali opposti devono essere conseguentemente annullati.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:

a) accoglie l'appello; **b)** annulla la sentenza del Giudice di Pace n. 42068/12 depositata in data 8.5.2012; **c)** accoglie l'opposizione; **d)** annulla i verbali opposti; **d)** condanna Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori; **e)** condanna Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in euro 900,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori.

Roma, 3.11.2014

Il Giudice

Dr. Corrado Cartoni



